



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" ASCIANO

Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521
Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074
www.icpertini.edu.it - e-mail: siic814003@istruzione.it - siic814003@pec.istruzione.it



Al Personale Scolastico
Ai Genitori/Tutori degli/delle alunni/e
delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie
dell'IC Pertini

oggetto: D-L- 5/22 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo."

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 4 febbraio 2022, quanto previsto dal Decreto Legge 5/22 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo." ha efficacia a partire dal giorno 5 febbraio 2022; resta inteso però che non è facoltà di questa Istituzione Scolastica revocare o modificare provvedimenti o disposizioni emessi da altre Istituzioni/Autorità come, a titolo di esempio, la ASL.

Di seguito si riportano le misure per la scuola previsto dal Decreto Legge di cui all'oggetto che avranno efficacia dal 5 febbraio 2022.

Scuola dell'Infanzia

1. fino a 4 (quattro) casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (vedi Allegato "Modello Autocertificazione");
2. con 5 (cinque) o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

La cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola Primaria

1. fino a 4 (quattro) casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La riammissione avviene mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico/molecolare.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (vedi Allegato "Modello Autocertificazione");

2. con 5 (cinque) o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per gli alunni che diano dimostrazione (attraverso verifica quotidiana tramite app "verifica c-19 per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso):
 - a. di avere concluso il ciclo vaccinale primario* o
 - b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario*, oppure
 - c. di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista*,

l'attività didattica prosegue in presenza* con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Tali soggetti dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 (cinque) giorni e la quarantena precauzionale di 5 (cinque) giorni se l'accertamento del quinto caso di

positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.; la cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati e con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i successivi 5 giorni.

*

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle Istituzioni Scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente decreto.

Scuola Secondaria

1. Con 1 (uno) caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (vedi Allegato "Modello Autocertificazione");
2. Con 2 (due) o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di (attraverso verifica quotidiana tramite app "verifica c-19 per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso):
 - a. avere concluso il ciclo vaccinale primario* o;
 - b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario*, oppure;
 - c. di avere effettuato la dose di richiamo*,

l'attività didattica prosegue in presenza* con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Tali soggetti dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 (cinque) giorni e la quarantena precauzionale di 5 (cinque) giorni se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.; la cessazione della quarantena consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati e con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i successivi 5 giorni.

*

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle Istituzioni Scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente decreto.

Personale Scolastico

Al personale scolastico si applica il regime dell'autosorveglianza:

- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19;
- effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il personale scolastico non è considerato ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19.

Si ricorda che per il contenimento della diffusione del Covid-19 restano indispensabili misure quali il mantenimento della distanza interpersonale, la frequente igienizzazione delle mani, indossare correttamente la mascherina e che è vietato accedere a scuola con temperatura corporea superiore a 37,5° C e/o con sintomi influenzali.

Si confida nella piena collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

SCHEMA MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022
SCUOLA DELL'INFANZIA

NUMERO CASI	CONDIZIONE VACCINALE	DIDATTICA	MISURA SANITARIA
1	TUTTI GLI ALUNNI	In presenza	autosorveglianza per 5 giorni dall'ultimo contatto e test se compaiono sintomi + mascherine FFP2 per docenti
2			
3			
4			
5 O PIÙ CASI	VACCINATI – GUARITI ESENTI	Sospensione delle attività per 5 giorni	quarantena di 5 giorni + test negativo al termine
	PER TUTTI GLI ALTRI		

SCUOLA PRIMARIA

NUMERO CASI	CONDIZIONE VACCINALE	DIDATTICA	MISURA SANITARIA
1	TUTTI GLI ALUNNI	In presenza	autosorveglianza per 5 giorni dall'ultimo contatto e test se compaiono sintomi
2			
3			
4			
5 O PIÙ CASI	VACCINATI – GUARITI ESENTI	In presenza	autosorveglianza per 5 giorni dall'ultimo contatto e test se compaiono sintomi + FFP2 per docenti e alunni per 10 giorni
	PER TUTTI GLI ALTRI	Didattica Digitale Integrata per 5 giorni	quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto + test negativo al termine e mascherina FFP2 per docenti e alunni per 10 giorni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NUMERO CASI	CONDIZIONE VACCINALE	DIDATTICA	MISURA SANITARIA
1	TUTTI GLI ALUNNI	In presenza	autosorveglianza per 5 giorni e test se compaiono sintomi mascherine FFP2 per docenti e alunni per 10 giorni
2 O PIÙ CASI	VACCINATI – GUARITI ESENTI	In presenza	Autosorveglianza per 5 giorni e test se compaiono sintomi + FFP2 per docenti e alunni per 10 giorni
	PER TUTTI GLI ALTRI	Didattica Digitale Integrata per 5 giorni	Quarantena di 5 giorni + test negativo al termine mascherina FFP2 per docenti e alunni per 10 giorni

AUTOSORVEGLIANZA:

- indossare una mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo
- prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di pancia, etc.)
- in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il prima possibile
- limitare responsabilmente le frequentazioni sociali e le attività in comunità (feste, sport di gruppo, visite a soggetti fragili, etc.)